

Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21938 del 12/10/2006

Deposito di documenti - Mancanza di essi al momento della decisione della causa - Obbligo del giudice di disporre la ricerca - Condizioni - Fattispecie.

Il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l'attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi, a condizione che gli atti e i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l'omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte. (Nella fattispecie la S.C. ha pertanto cassato la sentenza di appello, la quale aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di prova della legittimazione dell'appellante - nonostante quest'ultima avesse a tal fine invocato un documento che risultava ritualmente prodotto in giudizio, ma non era stato rinvenuto, alla fine, nel fascicolo di parte - omettendo qualsiasi indagine sulle cause del mancato rinvenimento del documento).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21938 del 12/10/2006